

**ACCORDO TRA**

la ASL VCO, con sede legale in Omegna – Viale Mazzini n. 117 – Partita IVA n. 00634880033, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dott. Adriano Giacoletto,

**E**

La Croce Rossa Italiana (di seguito anche "CRI") – Comitato Provinciale di Verbania, rappresentata dal suo Presidente Vittorino Acco


**PREMESSO CHE:**

- con Decreto del Ministero della Salute 9.11.2010 è stato istituito il corso biennale di formazione dell'infermiera volontaria CRI, con lo scopo di preparare figure sanitarie con le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni proprie della professione infermieristica;
- il percorso formativo comprende sia attività didattica teorico-pratica che attività di pratica clinica, e al termine dello stesso viene conseguito il titolo di "Diploma di infermiera volontaria della CRI";
- la Federazione Nazionale Collegi IPASVI aveva presentato un ricorso, con richiesta di sospensiva, avverso il decreto 9.11.2010, rappresentando il rischio di sovrapposizione tra i compiti delle infermiere volontarie e quelli degli Infermieri laureati o con titolo equipollente. Il TAR del Lazio, con ordinanza dell'11.5.2011, ha rigettato la richiesta precisando che i volontari della CRI che hanno il diploma di infermiere possono prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni proprie della professione infermieristica in un contesto emergenziale, e che tale attività non modifica, nelle situazioni ordinarie, il rapporto che intercorre con il personale infermieristico (riferimento normativo art.1737 D.Lgs. 66/2010);
- la Federazione Nazionale Collegi IPASVI con circolare n.17 del 13.6.2011 dichiarava di prendere atto di quanto stabilito dal TAR Lazio e di non presentare appello al Consiglio di Stato;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18 comma 1 lett. a) della Legge 24.6.1997, n.196 e s.m.i. possono promuovere stage e/o tirocini per l'attività di formazione in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n.1859 e s.m.i.;
- la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Verbania non ha in proprio strutture sanitarie idonee allo svolgimento del tirocinio pratico obbligatorio previsto per le allieve infermiere volontarie CRI;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:****ART.1**

Ai sensi art.18 Legge n.196/1997 e s.m.i., l'ASL VCO si impegna ad accogliere presso le proprie strutture le allieve infermiere volontarie per il tirocinio di formazione e orientamento previsto nel piano di studio in premessa, da svolgere presso le proprie strutture con le modalità da concordare tra le parti secondo la disponibilità dell'ASL VCO e le necessità delle tirocinanti.

**ART.2**

1. Il tirocinio formativo ai sensi della citata Legge 196/1997 e s.m.i. non costituisce rapporto di lavoro.
  2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, l'attività sarà seguita da un Tutor/Capogruppo designato dalla CRI e da un Tutor aziendale indicato dall'ASL VCO.
  3. Per ciascuna allieva I.V. CRI sarà predisposto un progetto formativo secondo lo schema allegato alla presente convenzione, contenente:
- 

- il nominativo della tirocinante;
- i nominativi del tutor designato dalla CRI e del tutor designato dall'ASL VCO;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza e la valutazione corrispondente;
- l'individuazione dei reparti presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

### ART.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9.4.2008, n.81 e s.m.i.
- mantenere assoluta riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e s.m.i., nonché in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### ART.4

L'uniforme adottata dalle allieve I.V. CRI per lo svolgimento formativo teorico-pratico è quella propria del Corpo Infermiere Volontarie CRI (art.1010 DPR 90/2010);

### ART.5

La CRI assicura presso l'INAIL i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e, per la responsabilità civile contro terzi, presso INA Assitalia. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ASL VCO si impegna a segnalare immediatamente l'evento al Comitato Provinciale CRI, che attiverà la procedura dettata dalla vigente normativa.

### ART.6

La presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione per il periodo dal 1 aprile 2013 al 31 marzo 2015, e potrà essere rescissa dalle parti tramite raccomandata A/R con preavviso di almeno 60 giorni.

### ART.7

La presente convenzione è da ritenersi a titolo gratuito, in quanto nessun onere deve essere corrisposto fra le parti.

### ART.8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Omegna, \_\_\_\_\_

Per l'ASL VCO  
Il Direttore Generale  
*Dott. Adriano Giacoletto*

Per la Croce Rossa Italiana  
Comitato Provinciale di Verbania  
Il Presidente  
*Vittorino Acco*



